

AL COMUNE DI VILLAR PEROSA

villar.perosa@cert.ruparpiemonte.it

AL SUAP

Delle Valli Chisone e Germanasca

OGGETTO: COMUNICAZIONE VENDITA DI LIQUIDAZIONE
ai sensi dell'ART. 15 COMMA 2 della L.R. n. 28 del 1999 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____ legale rappresentante della
Ditta/Società _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
Partita IVA: _____
Tel. _____ Mail _____

Titolare dell'esercizio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nel settore:

- Alimentare
- Non-alimentare
- Misto

Denominato _____ sito in: _____

COMUNICA

che effettuerà una vendita di liquidazione a far data dal giorno _____ e fino
al giorno _____ per _____
e che la stessa verrà pubblicizzata con la seguente asserzione pubblicitaria:

(allegare copia della locandina se già in possesso al momento della comunicazione)

- che la vendita avrà per oggetto le merci indicate nell'unito elenco (allegare elenco);
- che ha presentato allo Sportello Unico delle attività Produttive dell'Unione dei Comuni:
 - Segnalazione certificata di cessazione di attività
 - Segnalazione certificata di trasferimento di sede dell'esercizio
 - Segnalazione certificata di cessazione di settore merceologico
 - Richiesta di autorizzazione/concessione edilizia per i lavori
 - o di trasformazione dei locali (in tale caso indicare gli estremi dell'autorizzazione/
concessione edilizia _____)
 - Altro _____

A tal fine allega:

- Elenco delle merci poste in vendita, con indicazione della qualità e quantità; dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- Copia della Scia di cessazione, o trasferimento, o lavori di trasformazione dei locali
- Preventivi di spesa nel caso di vendita di liquidazione per rinnovo locali

Data _____

Data e firma _____

Allegato:

- copia di documento di identità

AVVERTENZE

La vendita di liquidazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno previa comunicazione al Comune e allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Il negoziante può avvalersi di tale forma straordinaria di vendita solamente in presenza di una delle seguenti circostanze sopra indicate.

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione e non indicate nella comunicazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. È vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. I prezzi di vendita devono essere così esposti: il prezzo normale di vendita deve essere barrato, deve essere indicato lo sconto od il ribasso espresso in percentuale, deve essere indicato in cifra fissa il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

(Art. 13 L.R.28 anno 1999. (Art. 13. sulle *Vendite di liquidazione*).1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le motivazioni della liquidazione;
- d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

5. I Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. È vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.